

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.45

OGGETTO:

Legge di bilancio 2022, art.1 commi 583-587 - Indennità del Sindaco e degli Amministratori. Anno 2025

L'anno duemilaventiquattro addì diciannove del mese di novembre alle ore quindici e minuti quindici nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale della quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. NURISSO Piero Franco - Sindaco	Sì
2. BRAYDA Michela - Vice Sindaco	Sì (da remoto)
3. TALARICO Fabrizio - Assessore	No
Totale Presenti:	2
Totale Assenti:	1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale CARCIONE Marietta.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 82, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., che reca le disposizioni in merito alle indennità di funzione spettanti al Sindaco ed ai componenti degli organi esecutivi dei comuni;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno n. 119 del 4 aprile 2000 che definiva la misura delle indennità e dei gettoni spettanti al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori e al Presidente del Consiglio;

Atteso che:

- l'art. 1, comma 54 della L. 266/2005 aveva poi disposto la riduzione delle indennità di funzione degli amministratori nella misura del 10%, rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005;
- la Corte dei Conti, a sezioni riunite in sede di controllo, già con delibera n. 01/2012 aveva statuito che "la disposizione di cui all'art.1, comma 54, L.266/205 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora, e non può essere prospettata la possibilità di riesperire i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria del 2006";
- la Corte dei conti, sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 24/SEZAUT/2014/QMIG ha confermato le precedenti indicazioni circa l'attualità e la vigenza della decurtazione del 10%, ribadendo il carattere strutturale delle riduzioni previste dall'art.1, comma 54, della legge 266/2005;

Vista la legge di bilancio 30 dicembre 2021 n. 234, Legge di bilancio 2022, ed in particolare i seguenti commi dell'art.1:

583. "A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario e' parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;

- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

584. "In sede di prima applicazione l'indennita' di funzione di cui al comma 583 e' adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennita' puo' essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio".

585. "Le indennita' di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennita' di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalita' dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119".

Dato atto che il trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni ammonta a 13.800,00 euro lordi mensili, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la nota protocollo 1580 del 5 gennaio 2022 con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in risposta alla richiesta di chiarimenti da parte di ANCI sulle modalità di applicazione delle predette percentuali chiarisce che: "Tanto premesso, al fine di evitare possibili dubbi applicativi, si ritiene che i predetti adeguamenti percentuali vadano riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza";

Dato atto infine che per quanto concerne gli effetti sulle finanze comunali al comma 586 si prevede che a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dei suddetti incrementi delle indennità di funzione il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157/2019, è incrementato di 100 milioni per l'anno 2022, di 150 milioni per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 da ripartire tra i comuni interessati, come indicato dal comma 587, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, stabilendo altresì che il comune beneficiario è tenuto a riversare al bilancio dello Stato (l'eventuale) importo non utilizzato nell'esercizio finanziario;

Considerato che ai sensi della novellata normativa sopra esposta in materia di determinazione dell'indennità spettante al Sindaco e ai componenti delle Giunte Comunali le misure dell'indennità di funzione degli amministratori, sono determinate come di seguito specificato:

- in ragione della classe demografica di appartenenza di questo Comune:

- a) dal 01.01.2024, a regime per l'anno 2025, l'importo dell'indennità del Sindaco risulta essere € 2.208,00;
- b) dal 01.01.2024, a regime per l'anno 2025, l'importo dell'indennità del Vice Sindaco (15% indennità del Sindaco) risulta pari a € 331,20;
- c) dal 01.01.2024, a regime per l'anno 2025, l'importo dell'indennità dell'Assessore (10% dell'indennità del Sindaco) risulta pari a € 220,80;

Richiamato il disposto dell'art. 1, commi 135 e 136, della legge n. 56 del 7 aprile 2014 che disponeva l'obbligo di rideterminare gli oneri connessi con le attività in materia di status degli Amministratori locali, al fine di assicurare l'invarianza della spesa in riferimento alle previsioni di cui all'art. 16 comma 17 del DL 138/2011 convertito in legge 148/2011 che aveva disposto la riduzione del numero dei consiglieri e assessori e che per questo Comune, inferiore a mille abitanti, comportava la soppressione della Giunta;

Atteso che questo Comune si era attenuto a tale principio di invarianza della spesa, anche sulla base del parere del Ministero Interno del febbraio 2014 che con la citata nota interpretativa aveva fatto discendere la non applicabilità di alcuna indennità di funzione al vicesindaco e assessore di un comune inferiore a 1000 abitanti;

Preso atto che la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, ha osservato che "direttamente connessa allo status di amministratore locale è l'acquisizione di diritti di carattere economico che rinvergono fondamento nei principi sanciti dall'art.51 della Costituzione nonché nell'art.7 della Carta europea dell'autonomia locale. Pertanto la Sezione delle autonomie è pervenuta alla conclusione che l'indennità di funzione del Sindaco e degli amministratori (assessori) sia sottratta alla disposizione finalizzata al contenimento e alla neutralizzazione di un possibile incremento di spesa, mentre rimangono assoggettati a tale principio i gettoni di presenza dei consiglieri, i rimborsi spese di viaggio, le spese per partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali.. ecc;

Ricordato che, ai sensi del comma 1 secondo periodo dell'art.82 del D.Lgs. 267/2000 l'indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

Preso atto che sulla base delle nuove disposizioni legislative, per l'indennità di carica prevista per il Sindaco e i componenti della Giunta, vengano a determinarsi per l'anno 2025 le seguenti indennità:

NOMINATIVO/FUNZIONE	Importo mensile	Importo mensile (con riduzione del 50% per dipendenti in aspettativa)	Totale annuo
Piero Franco NURISSO Sindaco	2.208,00	=	26.496,00
Michela BRAYDA Vice Sindaco	331,20	165,60	1.987,20
Fabrizio TALARICO Assessore	220,80	110,40	1.324,80
		TOTALE COMPLESSIVO	29.808,00

Richiamato inoltre l'art.82 comma 8 lettera f) e l'art.10 del DM 119/2000 che prevedono l'integrazione dell'indennità dei sindaci con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato proporzionalmente ridotta per periodi inferiori dell'anno.

Acquisiti i pareri favorevoli rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/00 e s.m.i in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile dell'Area Amministrativo - Contabile;

Visto il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Considerato che, in ordine all'obbligo di astensione già previsto dall'art. 19 L. n. 265/1999 e quindi dall'art. 78, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si ritiene, sulla base del prevalente orientamento dottrinario e giurisprudenziale che la votazione sulla corresponsione dell'indennità di carica non configuri gli estremi dell'interesse personale comportante l'obbligo di astensione, sia perché le indennità vengono deliberate facendo riferimento astrattamente alla carica e non alla persona titolare della carica stessa, sia perché le cariche elettive presso gli enti locali costituiscono "munera pubblica" e come tali implicano doveri più che diritti e l'interesse al loro esercizio riguarda la pubblica utilità e non quella dei singoli;

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese per assenso verbale

DELIBERA

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di stabilire, ai sensi dell'art.1 commi 583-584-585, per l'anno 2025, come per l'anno 2024, l'indennità di funzione del Sindaco e dei componenti della Giunta secondo il seguente dettaglio:

NOMINATIVO/FUNZIONE	Importo mensile	Importo mensile (con riduzione del 50% per dipendenti in aspettativa)	Totale annuo
Piero Franco NURISSE Sindaco	2.208,00	=	26.496,00
Michela BRAYDA Vice Sindaco	331,20	165,60	1.987,20
Fabrizio TALARICO Assessore	220,80	110,40	1.324,80
		TOTALE COMPLESSIVO	29.808,00

1. Di dare atto che la spesa relativa alle indennità di funzioni di cui sopra, per il 2025, trovano copertura al capitolo 30/1001/1 del bilancio di previsione 2025/2027;
2. Di dare atto che le indennità come sopra rideterminate potranno essere modificate a seguito della definitiva assegnazione delle risorse da parte dello Stato.
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, con una seconda distinta votazione unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di mano.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
NURISSO Piero Franco

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato Digitalmente
CARCIONE Marietta
